

§ 9. - Individuazione di candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio (1)

(Art. 3, comma 5, l.r. n. 35/1997, modificata dall'art. 3, l.r. n. 17/2016)

Il Presidente, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che hanno ottenuto il maggior numero dei voti i due candidati sotto indicati, i quali sono pertanto ammessi al ballottaggio:

voti i due candidati sotto indicati, i quali sono pertanto ammessi al ballottaggio:

- 1) candidato n. 1 sig. GULINO GIUSEPPE voti validi 6155
- 2) candidato n. 2 sig. DI MARE GIUSEPPE voti validi 5313

OPPURE

Il Presidente, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti validi prevista, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che i candidati sigg.

hanno riportato parità di voti e cioè n. voti validi.

Accerta, quindi, desumendo i dati dal §10, che il candidato sig.

è collegato con la lista avente il contrassegno

ovvero con il gruppo di liste comprendente i seguenti contrassegni

che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva e cioè n. voti validi.

Il presidente dell'ufficio, pertanto, a norma dell'art 3, comma 5, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 dichiara ammessi al ballottaggio i seguenti candidati:

- 1) candidato n. sig. voti validi
- 2) candidato n. sig. voti validi

OPPURE

Il Presidente, constatato che nessun candidato alla carica di sindaco ha ottenuto la maggioranza dei voti validi prevista, rileva dalla graduatoria di cui al § 5 che i candidati sigg.

hanno riportato parità di voti e cioè n. voti validi, e che gli stessi sono collegati, rispettivamente, con la lista avente il contrassegno

E copie conforme al suo originale

07-10-2020

Luigi Bozolanaro



(1) Il presente paragrafo va depennato se non ricorre l'ipotesi del ballottaggio.

Il Presidente
 Segretario
 FIRME DEI COMPONENTI L'UFFICIO ELETTORALE
 Membri
 Rappresentanti di lista